



Prestazione energetica in edilizia: in vigore la nuova Direttiva UE

Entro il 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere 'a energia quasi zero'

È entrata in vigore l'8 luglio la **Direttiva 2010/31/CE** sulle prestazioni energetiche degli edifici. Pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010, la nuova direttiva sostituirà, dal 1° febbraio 2012, la **direttiva 2002/91/CE**.

La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell'efficacia sotto il profilo dei costi, e delinea il quadro comune generale per il **calcolo della prestazione energetica** degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi.

La **metodologia di calcolo** dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell'orientamento dell'edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.

La direttiva stabilisce che i **requisiti minimi della prestazione energetica** (che i singoli Stati fisseranno e aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati agli edifici di **nuova costruzione, esistenti e ristrutturati**, e agli **elementi dell'involucro edilizio** e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica.

Edifici di nuova costruzione: prima dell'inizio dei lavori deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.

Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti: devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.

Sistemi tecnici per l'edilizia: gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi ai (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d'aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno promuovere l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

Potranno essere **esclusi:** gli edifici tutelati; gli edifici adibiti al culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all'anno; i fabbricati indipendenti sotto i 50 m².

La direttiva prevede che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di **"edifici a energia quasi zero"**, cioè di edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il **31 dicembre 2020** tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere "edifici a energia quasi zero". Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al **31 dicembre 2018**.





Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri dovranno predisporre strumenti di **finanziamento e incentivi** per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. **L'attestato di prestazione energetica** comprenderà la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.

Il certificato di prestazione energetica **dovrà essere rilasciato:**

- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m² è abbassata a 250 m².

Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia **già disponibile e valido** un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

In caso di **costruzione, vendita o locazione**, il certificato di prestazione energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

In caso di **vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione**, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli **annunci commerciali**. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.

La direttiva disciplina, infine, le **ispezioni degli impianti** di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW.

La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da **esperti qualificati e/o accreditati**, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.

IPQ Tecnologie srl
Tel 039 23 26 184
sviluppo@ipq.it



IPQ Tecnologie